REGOLAMENTO ELETTORALE
per l'elezione del Presidente e
del Consiglio Direttivo
da parte dell'Assemblea dei Soci

Art. 1 - Indizione delle elezioni
1. Il Presidente dell'Associazione, unitamente al Consiglio Direttivo, indice le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente tra i Consiglieri che risulteranno eletti, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dell'Associazione e degli articoli 1-2-3 e 4 della proposta elettorale approvata in assemblea il 23 settembre 2020 con le modifiche qui apportate, con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data in cui le stesse avranno luogo.
2. Il **provvedimento** di indizione, è pubblicato nel sito web e sui canali social dell'Associazione e diffuso a mezzo posta elettronica a tutti i Soci, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità nonché affisso nei locali dell'Associazione. Il provvedimento è altresì conservato agli atti (**Art 15 Statuto).**
3. Nel **provvedimento** di indizione dovrà essere indicato:
a) il **calendario della votazione**, da tenersi in un'unica data o più date stabilite preventivamente;
b) **l'ubicazione della o delle sedi elettorali**;
c) la **modalità di votazione**: in presenza nella sede elettorale indicata, in presenza mediante urna sigillata collocata nei locali dell'Associazione nella quale ciascuno depositi la propria scheda di voto o da remoto su indicazione della Commissione Elettorale o per specifica richiesta dei votanti;
d) la **scadenza per la presentazione delle candidature**.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le elezioni verranno indette da altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Commissione Elettorale
1. La Commissione Elettorale è composta da **un numero dispari non inferiore a 5 (cinque)** tra soci, soci fondatori e membri del Consiglio Direttivo. Sono esclusi dalla Commissione Elettorale i soci e i membri del Consiglio Direttivo uscente per i quali, al momento dell'insediamento della Commissione Elettorale, risulta verificata la presentazione della propria candidatura. Essi verranno sostituiti da altri soci per disponibilità o per sorteggio.
2. In sede di assemblea ordinaria deliberante sul presente Regolamento vengono individuati, per disponibilità o per sorteggio, i soci che compongono la Commissione Elettorale, fatto salvo quanto innanzi precisato. Viene quindi dichiarata la costituzione della Commissione Elettorale. I componenti della Commissione eleggono al loro interno il Presidente e il Segretario della Commissione medesima.
3. Alla Commissione Elettorale compete:
a) ricevere le candidature pervenute e, verificatane la regolarità, redigere gli elenchi elettorali;
b) decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità degli elenchi elettorali e i risultati elettorali.
La Commissione Elettorale decide sui ricorsi proposti ai sensi della lettera precedente a maggioranza semplice dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione.

Art. 3 – Elettorato passivo
1. Possono candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui al successivo art.5, tutti i Soci dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa almeno quindici giorni prima delle elezioni. Possono candidarsi alla carica di Presidente tutti i membri del Consiglio Direttivo eletto compreso il Presidente uscente, se rieletto, ai sensi dell'art.17 dello Statuto dell'Associazione.
2. Non possono presentare la candidatura i soci onorari, coloro che hanno procedimenti penali in

corso o condanne definitive, coloro che ricoprono incarichi esecutivi presso altri enti o associazioni e coloro che ricoprono incarichi politici.
3. Decorso il termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo art. 5 comma 2, l'elettorato passivo è limitato ai soli Soci che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il suddetto termine e di cui sia stata verificata la regolarità dalla Commissione Elettorale.

Art. 4 – Elettorato attivo
1. L'elettorato attivo spetta a tutti i Soci dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale. La suddetta regolarità viene verificata entro i due giorni antecedenti alle elezioni.
2. Il diritto di voto è precluso ai Soci onorari.
3. **È ammesso il voto per delega solo nel caso in cui le elezioni si svolgano esclusivamente in presenza.** In questo caso ciascun socio può essere portatore di massimo 1(una) delega, rilasciata per iscritto con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del delegante. La medesima delega può essere inviata via mail al Consiglio Direttivo e consegnata alla Commissione Elettorale all'atto del suo insediamento.

Art. 5 – Presentazione delle candidature
1. I Soci che intendono candidarsi per la carica di membro del Consiglio Direttivo e di Presidente devono presentare formale istanza scritta a mezzo posta elettronica indirizzata al Consiglio Direttivo, che le trasmette alla Commissione Elettorale, **allegando una breve presentazione della propria esperienza e il proprio programma di iniziative sotto forma di proposte concrete per ambito di interesse, indicandone la realizzabilità nel corso dei tre anni di carica, nel rispetto di quanto previsto espressamente dallo Statuto dell'Associazione.** I candidati al Consiglio Direttivo che non si rendano disponibili per la carica di Presidente sono tenuti a segnalarlo nell'istanza medesima.
2. **La presentazione delle candidature deve avvenire entro le ore 13.00 del quindicesimo giorno precedente la data fissata per lo svolgimento della votazione, prevedendo da parte della Commissione Elettorale, nel tempo intercorrente, due appuntamenti di presentazione dei candidati.**
3. Il Segretario della Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato, a dare adeguata e tempestiva pubblicità ai documenti programmatici presentati.
4. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre il secondo giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione e ad esso viene data adeguata e tempestiva pubblicità utilizzando tutti i canali a disposizione dell'Associazione.
5. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono considerati nulli.

Art. 6 – Votazioni
1. La data di svolgimento della votazione è fissata dal Presidente con proprio provvedimento ai sensi del precedente art. 1.
2. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti seguendo le seguenti procedure:
a) al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti ordinandoli in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti;
b**) il numero massimo di cinque membri del Consiglio Direttivo, è indicato dallo Statuto dell'Associazione che consente altresì all'assemblea indetta per le elezioni stesse, di determinare il numero di candidati eleggibili, all'interno del numero massimo previsto**;
c) in caso di parità fra candidati che risultino ultimi eletti, sarà eletto il candidato più anziano con riferimento all'anzianità associativa.
3. Le votazioni sono valide solo in presenza del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea previsti dallo Statuto, in prima o in seconda convocazione.

Art. 7 – Elenchi degli elettori
1. L'elenco nominativo degli elettori attivi viene predisposto dalla Commissione Elettorale ed è liberamente consultabile presso la Sede dell'Associazione.
2. Fino a tre giorni lavorativi antecedenti la votazione, l'elenco degli elettori aventi diritto all'elettorato attivo può essere integrato d'ufficio su istanza degli elettori interessati. In tale ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata, per il tramite del Consiglio Direttivo, alla Commissione Elettorale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto.

Art. 8 – Convocazione degli elettori
1. La convocazione degli elettori da parte del Presidente deve essere effettuata almeno **quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della votazione.**
2. La convocazione avviene contestualmente all'indizione delle elezioni e alla convocazione dell'Assemblea ordinaria nell'ambito della quale si realizzerà lo svolgimento delle elezioni. La convocazione sarà trasmessa a ciascun Socio a mezzo posta elettronica. La convocazione degli elettori viene altresì conservata agli atti ed è pubblicata **nel sito web dell'Associazione ovvero su pagina Facebook e gruppo Facebook dell'Associazione ovvero in tutte le modalità indicate nonché affissa nei locali dell'Associazione (art.15 dello Statuto).**
3. Le modalità di convocazione di cui al precedente comma rendono noto ad ogni effetto di legge l'evento elettorale da parte degli elettori.

Art. 9 - Operazioni preliminari
1. Quindici giorni prima della votazione, avviene l'insediamento della Commissione Elettorale che dà corso alle operazioni preparatorie consistenti in:
a) controllo dell'elenco degli elettori attivi e predisposizione del medesimo elenco per il voto online;
b) predisposizione di un sufficiente numero di schede di voto complete del timbro dell'Associazione nonché della firma di un componente della Commissione Elettorale da apporsi solo prima dell'inizio delle votazioni. Le schede presenteranno la possibilità di esprimere 3 (tre) preferenze per i membri del Consiglio Direttivo. Tra queste la prima preferenza indicata varrà anche come preferenza per l'elezione del Presidente.
2. Per l'elezione del Presidente, nel giorno e all'ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente uscente decade dalla carica e altro membro del Consiglio Direttivo dà inizio alle operazioni.

Art. 10 - Operazioni di voto
1. Il voto degli elettori è espresso in forma segreta mediante apposizione di preferenza su apposita scheda.
2. Le operazioni di voto possono essere svolte **secondo le seguenti tre modalità:**
a) in presenza dell'elettore, mediante accertamento della sua iscrizione nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante esibizione di un valido documento di identificazione; ciascun elettore dovrà apporre la firma sull'apposito registro delle presenze;
b) mediante urna sigillata collocata nei locali dell'Associazione dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del giorno previsto per la votazione, nella quale i soci aventi diritto deporranno la propria scheda di voto e quella di eventuali deleganti loro affidata. La postazione voto sarà presidiata da almeno 3 (tre) membri della Commissione Elettorale che si alterneranno nel corso della giornata. Alle ore 20.00 le operazioni di voto avranno termine e l'urna resterà chiusa a chiave in un locale dell'Associazione non aperto al pubblico, la cui chiave sarà affidata al presidente della Commissione Elettorale;
c) mediante il voto online dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del giorno previsto per la votazione previa acquisizione della lista dei partecipanti.
3. Ogni avente diritto può indicare un numero di preferenze non superiore a 3 (tre) per l'elezione dei

Consiglieri e tra le tre preferenze espresse solo 1 (una) ovvero la prima, per l'elezione del Presidente.

Di seguito modello di scheda elettorale ai sensi dell'art.9 comma 1 lettera b) e dell'art.10 comma 3.

Elezione componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione "IoCiSto", via Cimarosa 20, Napoli
Timbro dell'Associazione e firma di un componente della Commissione Elettorale
Preferenze (massimo tre)
1. consigliere/presidente
2. consigliere
3. consigliere

4. In sede di Assemblea, il Presidente, ovvero altro membro del Consiglio Direttivo nel caso quest'ultimo abbia proposto la propria candidatura, ovvero il socio non candidato nominato Presidente dell'Assemblea in apertura della medesima, apre la votazione e ne decreta la chiusura una volta terminata la raccolta delle schede votate.
5. Le contestazioni di semplice soluzione insorte in relazione alle operazioni elettorali sono fatte verbalizzare dal Segretario della Commissione Elettorale e sulle stesse si esprime e decide la Commissione Elettorale a maggioranza. In caso di parità di voti dei membri, prevale il voto del Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 11 - Vigilanza sulle operazioni di voto
1. La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è assicurata dai componenti della Commissione Elettorale.

Art. 12 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio sono svolte dal Segretario della Commissione Elettorale, una volta terminate le operazioni di voto, e si svolgono in seduta pubblica. Il Segretario può avvalersi di collaboratori all'interno della Commissione stessa.
2. Il Segretario:
a) accerta il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate;
b) procede allo spoglio delle schede votate, leggendo i nominativi dei candidati segnati su ciascuna scheda elettorale pervenuta e valida e acquisendo il report di voto online;
c) porta a compimento le operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità.
3. Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario.
4. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.
5. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme degli elettori votanti e inserisce in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate, nonché il report di voto online.

Art. 13 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti
1. La Commissione Elettorale procede immediatamente nel corso dell'Assemblea ordinaria a comunicare l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.
2. Gli eletti sono proclamati dal Presidente della Commissione Elettorale nel corso dell'Assemblea con proprio provvedimento, che viene verbalizzato e pubblicizzato nelle stesse forme previste per l'indizione.
3. Il nuovo Presidente ed i nuovi membri del Consiglio Direttivo entrano in carica immediatamente

dopo la proclamazione degli eletti e avviene contestualmente l'atto formale del passaggio delle consegne con i consiglieri uscenti.

Art. 14 - Ricorsi

1. Entro i sette giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.
2. La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web e sui canali social dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
3. La Commissione Elettorale, in concerto con gli altri organi associativi, adotta ogni provvedimento idoneo a dare esecuzione al ricorso.

Art. 15 - Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto e le vigenti norme di legge.